

COMUNE DI NASO

PROVINCIA DI MESSINA

UFFICIO DEL SINDACO

ORDINANZA N. 61 DEL 25/06/2013

Ordinanza per la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti depositati in località Ficheruzza del Comune di Naso, su fascia di rispetto della SS 116 Randazzo - Capo d'Orlando presso e fra i civici anagraficamente contraddistinti coi nn. 44/45.

IL SINDACO

- **VISTO** il D.Lgs 03 aprile 2006 nr. 152 e successive modifiche ed integrazioni, che adegua alle direttive europee la disciplina nazionale per la gestione dei rifiuti;
- **VISTO**, in particolare l'art. 192 del suddetto decreto che impone, tra l'altro, il divieto generale di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo e prevede, in caso di violazione del divieto, che si disponga con ordinanza la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti nonché il ripristino dello stato dei luoghi;
- **VISTO** il verbale di contestazione di infrazione nr. 11/03, reg.to al n. 11 R.B. I.A., dell'11.06. 2013, della locale Polizia Municipale, trasmesso allo scrivente con nota prot. gen. n. 7684/2013, dal quale risulta che il Sig. **Merlina Carmelo** - nato a Milazzo (ME) il 15.05.1977, residente in Castell'Umberto (ME) nella C.da Zuriace - ha depositato rifiuti in questa C.da Ficheruzza, presso e fra i civici anagraficamente distinti coi nn. 44/45, ai bordi della SS 116 Randazzo Capo d'Orlando;
- **CONSIDERATO** che l'art. 192 del suddetto Decreto prevede:
- che chiunque viola i divieti di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti è tenuto a procedere alla rimozione e allo smaltimento nonché al ripristino dello stato dei luoghi;
- che il Sindaco disponga con Ordinanza le operazioni necessarie per rimuovere i rifiuti abbandonati o depositati, stabilendo il termine per provvedere, decorso il quale si procede alla esecuzione d'ufficio in danno del soggetto obbligato ed al recupero delle somme anticipate;
- **VISTA** l'istruttoria curata dalla locale Polizia Municipale, dalla quale si evince che l'autore (trasgressore) della violazione risulta essere il Sig. **Merlina Carmelo - nato a Milazzo (ME) il 15.05.1977, residente in Castell'Umberto (ME) nella C.da Zuriace;**
- **VISTO** che, comunque, il sito ove sono stati depositati i rifiuti *de quibus* ricade su fascia di rispetto della SS 116 Randazzo- Capo d'Orlando;
- **VISTO** che l'infrazione è stata contestata al trasgressore - Sig. Merlina Carmelo, sopra generalizzato - in data 11.06.2013, e quindi sono stati posti in essere gli adempimenti previsti dalla legge 241/90 e del D.Lgs. 152/2006 in materia di avvio del procedimento e contraddittorio;
- **VISTO**, nel merito, il consolidato orientamento giurisprudenziale;
- **VISTO** l'art. 192 del Decreto Legislativo 03.04.2006 nr. 152 (Codice dell'Ambiente);
- **VISTO** il Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. nr. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii.;
- Visto l'art. 255 comma 3 del D.Lgs nr.- 152/2006 che prevede la pena dell'arresto fino ad un anno per chiunque non ottemperi all'Ordinanza del Sindaco di cui all'art. 192 comma 3;

ORDINA

Per le motivazioni di cui in premessa,

al Sig. Merlina Carmelo - nato a Milazzo (ME) il 15.05.1977, residente in Castell'Umberto (ME) nella C.da Zuriace, di provvedere a sue cura e spese, entro il termine di 15 gg. dalla data di notifica della presente:

- alla rimozione e smaltimento di tutti i rifiuti depositati in questa C.da Ficheruzza, presso e fra i civici anagraficamente distinti coi nn. 44/45, ai bordi della SS 116 Randazzo - Capo d'Orlando, a mezzo Ditta autorizzata per tali adempimenti e con obbligo di esibizione di relativa documentazione probante la rimozione e lo smaltimento nei modi di legge;
- al ripristino dello stato dei luoghi;
- a comunicare al Comune di Naso l'avvenuta esecuzione di quanto ordinato, al fine di consentire le opportune verifiche da parte dei competenti organi di controllo;

DISPONE

1. che, nel caso, di inottemperanza a quanto previsto della presente Ordinanza, si procederà all'esecuzione d'ufficio, con spese a carico dell'obligato e al recupero delle somme anticipate da questa Amministrazione Comunale;
2. in caso di inottemperanza, le Forze dell'Ordine deputate al controllo, riferiscano all'Autorità Giudiziaria competente, ai sensi dell'art. 255 comma 3 del D.Lgs nr. 152/2006;
3. che la presente Ordinanza venga notificata al soggetto interessato a cura dell'ufficio Messi del Comune;
4. che copia della presente Ordinanza venga trasmessa, per quanto di competenza a:
 - Procura della Repubblica di Patti (ME);
 - Provincia Reg.le di Messina -U.D. Ambiente e Politiche Energetiche-;
 - ANAS S.p.A. Misterbianco (CT);
 - Stazione Carabinieri di Naso;
 - Polizia Municipale SEDE;
 - Responsabile Area Tecnica 1 SEDE;
5. La pubblicazione della presente all'Albo Pretorio, sul sito Web istituzionale nelle forme e per la durata previste dalla vigente Normativa di settore;

RENDE NOTO

1. che a Norma delle vigenti disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, il Responsabile del procedimento è il Comando di Polizia Municipale;
2. che avverso la presente Ordinanza potrà essere proposto ricorso, entro 60 gg. da notifica, al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio ed entro 120 gg. al Presidente della Regione Sicilia

Gli Agenti della Forza Pubblica e la Polizia Municipale sono incaricati della sua esecuzione.



Il Sindaco
-Avv. Daniele Letizia-